



## **Linee Guida per Finanziamento Borse di Dottorato da Università Enti Pubblici e Privati**

Gli enti pubblici e/o privati interessati a finanziare borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca dovranno far pervenire, in tempi utili, al Coordinatore di Dottorato, una lettera di intenti con la quale si impegnano al finanziamento di tale borsa e al perfezionamento della relativa convenzione, stipulata secondo lo schema-tipo predisposto, entro la pubblicazione del bando di concorso (indicativamente entro il mese di giugno).

Ai sensi del D.M. n. 247 del 23/02/2022 l'importo delle borse di Dottorato di Ricerca è fissato a € **16.243,00**.

Dal 01/01/1999 tali borse sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata previsto dall'art. 2, comma 26 della L. 335/95.

L'aliquota INPS (da legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 comma 223) prevede che:

- 1) **dal 1 gennaio 2022** sia fissata al 35,05% ed è a carico per i **2/3** pari al 23,35% dell'Amministrazione/Ente/Società e per **1/3** pari al 11,68% del beneficiario.

### **Schema convenzione**

1. La Convenzione dovrà pervenire all'Ateneo già firmata entro la data di pubblicazione del bando dei concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato con le seguenti modalità:
  - **Unico originale firmato digitalmente**, ex art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD" e ss.mm.ii (tramite PEC [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it));
2. **Gli Enti privati sono tenuti alla stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa**, nel caso optino per il pagamento in tre rate, la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università degli studi di Ferrara e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del codice civile, per ciascuna borsa finanziata.
3. **Tale fidejussione deve essere** deposita, all'atto della sottoscrizione della Convenzione.
4. La stipula della fideiussione di cui sopra non è richiesta agli Enti Pubblici di Ricerca e alle Università.
5. Gli schemi di convenzione sono disponibili contattando l'Ufficio IUSS (mail [dottorato@unife.it](mailto:dottorato@unife.it) – telefono – D. Felisati 0532.455282).
6. La somma complessiva dovuta è di € **75.957,99** (finanziamento al 100%).  
Tale somma comprende:
  - a. l'importo della borsa di studio, determinato dall'art.1 del D.m. n. 40 del 25 gennaio 2018 in € **16.243,00** annuo (€ 48.729,00 triennio);
  - b. il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art.2 del D.m. 11/09/1998, nella misura percentuale attualmente in vigore corrispondente a € **11.378,22** per il triennio;
  - c. il contributo di funzionamento del corso, determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in € **960,00** per il triennio;
  - d. un importo di € **4.872,90**, per il triennio (corrispondente al 10% dell'importo della borsa pari a € 1.624,30 annui), finalizzato alla costituzione di un budget per l'attività di ricerca da destinare al dottorando beneficiario della borsa di studio, così come previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 14 dicembre n. 226;
  - e. la somma di € **10.017,87**, pari al 50% dell'importo della borsa per un periodo massimo di 12 mesi;
  - f. devono essere comunque aggiunte anche eventuali somme richieste per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

### **Il versamento**

Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

**enti pubblici** - Tesoreria Unica in Banca d'Italia

**enti privati** - PagoPA collegandosi al Portale dei pagamenti UniFe

**per entrambi** dare contestuale comunicazione all'Ufficio IUSS con Mail a [dottorato@unife.it](mailto:dottorato@unife.it).



## **RIFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI FISCALI**

### **Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

Per il finanziamento di borse di studio con clausola di condivisione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca è possibile accedere all'agevolazione [Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica](#).

Le ultime leggi di stabilità hanno previsto agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta per le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in progetti di ricerca gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca.

### **Benefici fiscali per ricerca e contributi liberali a favore delle Università**

La legislazione riconosce al finanziatore numerose agevolazioni fiscali. In particolare: le erogazioni liberali in denaro di qualsiasi natura nei confronti delle Università, effettuate anche da persone fisiche, sono deducibili dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 22.12.1986, n.917. Inoltre, i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo contributivo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi IRES, sono deducibili dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266.

### **Erogazione liberale a favore di un'università**

Le donazioni in denaro a favore dell'Università sono fiscalmente deducibili, secondo i limiti indicati dalla legge e purché siano effettuate attraverso carte di credito, anche prepagate, bonifici bancari, intestati a UniFe.

### **Normativa di riferimento**

#### **Persone fisiche**

Articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986;  
Articolo 15 comma 1, lettera i-octies, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.

#### **Persone giuridiche**

Articolo 1, commi 353 e 354, della Legge 266/2005;  
Articolo 100 comma 2, lettera a e lettera o bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.

### **Detrarre o Dedurre?**

Gli oneri detraibili sono quelle spese che incidono direttamente sull'imposta lorda riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente; gli oneri deducibili, invece sono quelle spese che possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche (Irppef), riducendone il carico fiscale.

**Agevolazioni fiscali per le imprese che co-finanziano borse di dottorato innovativi**, che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e che promuovono l'assunzione dei ricercatori, di cui alla Missione 4, due sono le agevolazioni:

- 1) deducibilità delle erogazioni liberali. Le spese di co-finanziamento di una borsa di dottorato può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo. La deduzione è totale per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 10, lettera l-quater e art. 100 Tuir)
- 2) In base all'art. 26 DL 13/2023 alle imprese che partecipano al finanziamento di queste borse di dottorato è riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali, con limiti imposti dalla norma.

Per informazioni più precise le imprese dovranno contattare i propri consulenti.